

## **AS2067 – CONSIP/ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DI FORZE DI DIFESA E SICUREZZA**

Roma, 17 gennaio 2025

Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, "Autorità"), nella sua adunanza del 14 gennaio 2025, ha espresso le seguenti considerazioni con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla procedura di gara per l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, comma 4 lettera a), del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) e dell'articolo 2, comma 225, della legge n. 191/2009, avente a oggetto i servizi di *facility management* da eseguirsi negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Forze di Difesa e di Sicurezza, che sarà indetta per il tramite della Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - CONSIP S.p.A..

Preliminarmente, si osserva che il disegno della strategia di gara, nella sua struttura complessiva, non appare, *prima facie*, suscettibile di restringere il corretto svolgimento del confronto competitivo per l'aggiudicazione della gara stessa. Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta sono emerse alcune criticità, legate agli specifici aspetti di seguito descritti.

In primo luogo, non sembra condivisibile l'eccezione al vincolo di partecipazione prevista in favore di soggetti che si trovano tra loro in situazione di controllo/collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.. Tale previsione, infatti, oltre a rappresentare una disparità di trattamento rispetto al caso degli RTI - Raggruppamenti Temporanei di Imprese (per i quali vige il c.d. blocco), permetterebbe di fatto ai grandi gruppi societari di eludere il vincolo di partecipazione e di poter essere così presenti, al contrario di quanto consentito agli altri concorrenti, potenzialmente in tutti i lotti nazionali. Ciò, peraltro, risulterebbe in contraddizione con l'obiettivo di tutelare le imprese di minori dimensioni (le c.d. Micro, Piccole e Medie Imprese - MPMI).

In secondo luogo, si rileva una possibile problematica con riferimento all'assegnazione delle quote nel caso dei lotti con due aggiudicatari e nel caso del lotto con tre aggiudicatari.

Nello specifico, nel primo caso (lotti bi-aggiudicatari), la previsione per cui, qualora le offerte siano in numero inferiore a tre (e in particolare pari a due), vi sia un solo aggiudicatario comporta automaticamente l'assegnazione solo del 70% del lotto (o anche solo del 30% del medesimo lotto, a seconda dei requisiti posseduti dal concorrente), con l'esclusione dell'operatore secondo classificato, nonostante questi abbia presentato un'offerta valida.

Nel secondo caso (lotto tri-aggiudicatari), oltre alla previsione di cui sopra, sussiste la previsione aggiuntiva per cui, qualora le offerte siano in numero inferiore a quattro (e, in particolare, pari a tre), vi siano due soli aggiudicatari. L'insieme di queste previsioni può comportare, in caso di offerte in numero inferiore a tre, l'assegnazione solo del 20% del lotto (qualora l'unico aggiudicatario soddisfi solo i requisiti per tale quota), mentre in caso di offerte in numero inferiore a quattro la saturazione del lotto potrebbe limitarsi al 50%, valore pari alla somma delle due quote di importo minore (qualora i due aggiudicatari soddisfino i requisiti solo per tali quote minori).

Non rilevandosi alcun rationale di natura concorrenziale alla base di siffatte previsioni, l'Autorità ne auspica l'eliminazione, consentendo in questo modo la piena copertura dei lotti interessati (a vantaggio delle Forze di Difesa e di Sicurezza richiedenti i servizi di *facility management*), nonché premiando gli operatori utilmente posizionati secondi e terzi in graduatoria.

Infine, sempre con riferimento all'assegnazione delle quote, la mancata saturazione dei lotti con due aggiudicatari potrebbe avvenire, secondo le regole di gara, anche nel caso di un numero di offerte superiore a due in cui i primi due concorrenti in graduatoria soddisfino i requisiti solo per la quota del 30% (saturando, quindi, il lotto per il 60%). Analogamente, la mancata saturazione del lotto con tre aggiudicatari potrebbe avvenire anche nel caso di un numero di offerte superiore a tre in cui i primi tre concorrenti in graduatoria soddisfino i requisiti solo per la quota del 20% e/o del 30% (saturando quindi il lotto per valori compresi tra il 60% e il 90%).

In siffatti casi, sarebbe opportuno che anche la parte restante dei lotti interessati venisse assegnata, in particolare, scorrendo la graduatoria in modo da includere nell'aggiudicazione gli operatori ivi utilmente posizionati, fino al raggiungimento del 100% del lotto. Questa soluzione, oltre a consentire la piena saturazione del lotto stesso (nuovamente a vantaggio delle Forze di Difesa e di Sicurezza che richiederanno i relativi servizi), si tradurrebbe anche in un ulteriore incentivo alla partecipazione alla gara, in quanto potrebbero venire premiati nell'aggiudicazione anche gli operatori terzi, ed eventualmente quarti e quinti, classificati.

In ogni caso, l'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara in esame, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato successivamente alla pubblicazione del bando di gara in questione.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*